

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. C. 4135-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	135
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 378 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i> ) .....	151
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	150
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i> ) .....	163
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	150

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 14.20.**

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articola-

zione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.

**C. 4135-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4135-A, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo e non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

premessi che:

il presente provvedimento è stato esaminato dal Senato lo scorso anno nelle more dell'introduzione, ad opera della legge 4 agosto 2016, n. 163, di significative modifiche alla disciplina contabile allora vigente che hanno riguardato, tra l'altro, le procedure per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui ai commi da 12 a 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

tali procedure assegnano al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri, sulla base delle informazioni fornite dai Ministeri competenti per materia, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, stabilendo che qualora siano in procinto di verificarsi tali scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa dell'introduzione di misure correttive di carattere legislativo, con proprio decreto provvede alla riduzione degli stanziamenti per spese non obbligatorie contenute nello stato di previsione del Ministero competente per materia e che nel caso in cui tali stanziamenti non siano sufficienti si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

ritenuto che:

il testo del presente provvedimento richiede puntuali modifiche, sia per ade-

guarne i contenuti alla nuova procedura per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, sia per tener conto del passaggio al nuovo anno finanziario ai fini della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, sia per assicurare la neutralità finanziaria di alcune disposizioni;

all'articolo 6, in particolare, sia necessario introdurre un apposito principio e criterio direttivo volto a prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente di ammontare non superiore allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo 6;

all'articolo 6-bis, comma 1, capoverso comma 15-bis, sia necessario uniformare la clausola di salvaguardia finanziaria ivi prevista alla nuova disciplina introdotta al riguardo dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, da un lato, inserendo la previsione di spesa, al netto degli effetti fiscali indotti, risultante dalla relazione tecnica e, dall'altro, prevedendo che l'INPS trasmetta tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione, di cui al predetto capoverso comma 15-bis, ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa dalle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come novellata dalla predetta legge n. 163 del 2016;

all'articolo 7, comma 2, sia necessario prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 7 e

dall'articolo 8, comma 1, si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

all'articolo 7, dopo il comma 2 sia necessario indicare espressamente le minori entrate derivanti dalla deducibilità fiscale di spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 7, come risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2018;

all'articolo 7, comma 3, in materia di congedi parentali, sia necessario, da un lato, prevedere che le disposizioni ivi contenute decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovendosi ritenere ormai superata la decorrenza del 1° gennaio 2017 e, dall'altro, inserire la previsione di spesa risultante dalla relazione tecnica;

all'articolo 7, comma 8, sia necessario indicare espressamente gli oneri derivanti dall'equiparazione alla degenza ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS, dei periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, come risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2017;

all'articolo 8, comma 1, sia necessario precisare che le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, di cui si prevede l'integrale deducibilità entro il limite annuo di 10.000 euro, includano le spese di viaggio e soggiorno;

all'articolo 8, sia necessario indicare espressamente le minori entrate derivanti dalla deducibilità fiscale delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente come risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2018;

all'articolo 12, sia necessario indicare espressamente gli oneri derivanti

dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di indennità di maternità, quali risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2017;

all'articolo 13, sia necessario indicare espressamente gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di tutela di gravidanza, maternità e infortunio, quali risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2017;

all'articolo 21, comma 2, alinea, sia necessario modificare la quantificazione degli oneri oggetto di copertura, sia per tenere conto della diversa decorrenza delle previsioni di spesa e delle minori entrate rispetto a quella indicata dalla relazione tecnica, sia per includere tra gli oneri complessivamente oggetto di copertura anche il rifinanziamento del fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale autonomamente coperto al comma 1 del medesimo articolo 21;

all'articolo 21, comma 2, sia necessario modificare le risorse complessivamente utilizzate a copertura degli oneri, includendovi anche quelle derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attualmente destinate al comma 1 dell'articolo 21 alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;

sia necessario, a seguito della predetta rimodulazione degli oneri e delle minori entrate, utilizzare il surplus di risorse che si determina sull'anno 2017, pari a 35 milioni di euro, per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, e sia altresì necessario coprire i maggiori oneri che si determinano sull'anno 2018 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle entrate derivanti dall'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, disposta ai sensi dell'articolo 25

della legge 21 dicembre 1978, n. 845, finalizzato a specifici progetti di formazione, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sopprimere le parole da: che possano prevedere fino a: 0,5 punti percentuali;*

*dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 2 del presente articolo.*

*All'articolo 6-bis, comma 1, capoverso comma 15-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 6-bis, comma 1, dopo il capoverso comma 15-bis, aggiungere i seguenti:*

*15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39,0 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro*

*per l'anno 2025 e 44,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.*

*15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 8, comma 1, e sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017;*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;*

*al comma 3, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2017 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge;*

*al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2017;*

*dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 7, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per*

l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;

*dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, dopo le parole: convegni e congressi aggiungere le seguenti: , comprese quelle di viaggio e soggiorno;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017,;

*al comma 2, alinea, sostituire le parole da: valutati in 7,30 milioni di euro fino a: 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nonché dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;*

*al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018;*

*al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

*c-ter)* quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 7, commi 7-*bis* e 8-*bis*, 12, comma 1-*bis*, e 13, comma 3-*bis*, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 7, commi da 3 a 8, 12, comma 1, e 13, comma 3, della presente legge;

*al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* In relazione a quanto previsto dal comma 3, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 7, commi 7-*bis* e 8-*bis*, 12, comma 1-*bis*, e 13, comma 3-*bis*, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del comma 3. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, avverte altresì che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in merito al quale formula le seguenti osservazioni.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Simonetti 6-*bis*.4 (*ex* 0.6.050.4) e 6-*bis*.5, che incidono sulla clausola di salvaguardia prevista, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti della spesa rispetto alle previsioni. Le proposte emendative non appaiono conformi alle procedure previste per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rizzetto 1.1 (*ex* 1.4), che è volta ad estendere l'ambito di applicazione del capo relativo alla tutela del lavoro autonomo anche ai rapporti relativi al contratto di agenzia, disciplinati dall'articolo 1742 del codice civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ciprini 1.6 (*ex* 1.9), che fa salve le previsioni contenute negli accordi economici collettivi relativi alla disciplina del contratto di agenzia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Simonetti 2.1 (*ex* 2.2), che è volta a estendere le tutele previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e committenti privati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Schullian 2.2 (*ex* 2.4), che è volta ad estendere anche ai lavoratori autonomi, di cui al titolo III libro V del Codice civile, le misure recate dal provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Simonetti 2.4 (*ex* 2.3), che è volta a estendere anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e committenti privati l'ambito di applicazione della tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ciprini 3.02 (*ex* 3.08), che è volta a ridurre, nella misura del 50 per cento, l'aliquota contributiva previdenziale per i primi tre anni di iscrizione alla gestione separata. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura proposta;

Ciprini 3.03 (*ex* 3.07), che reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata INSPS provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante puntuali modifiche alla disciplina. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Schullian 3.04 (*ex* 3.05), che reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata INSPS recando al riguardo un'apposita clausola di invarianza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza;

Mucci 5.01 (*ex* 5.02), che reca una delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine possibilità di dare attuazione alla delega nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che l'articolo aggiuntivo non è corredata da una specifica clausola di invarianza finanziaria;

Ciprini 6.1 (*ex* 6.17), che è volta ad ampliare, includendo anche i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, l'ambito della delega al Governo per il rafforzamento delle prestazioni in materia di sicurezza e protezione sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Simonetti 6.2 (*ex* 0.6.50.1), che tende a rendere facoltativa l'aumento dell'aliquota contributiva aggiunta di cui all'articolo 6. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ciprini 6.3 (*ex* 0.6.50.2), che interviene su uno dei principi e criteri direttivi previsti per la delega di cui all'articolo 6, incrementando le prestazioni ivi previste e provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante puntuali modifiche alla disciplina. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Ciprini 6-bis.1 (*ex* 0.6.050.1), che è volta ad estendere le disposizioni relative alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche ai professionisti iscritti alla medesima gestione separata INPS, titolari di partita IVA, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Placido 6-bis.2 (*ex* 0.6.050.2), che prevede che, alla copertura degli oneri relativi alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si provveda con il maggior gettito derivante da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Simonetti 6-bis.3, che è volta a sopprimere la previsione dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento per gli amministratori ed i sindaci di cui al

comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Tripiedi 6.5 (*ex* 6.18), che prevede che gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, provvedano ad istituire appositi organismi di monitoraggio dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro e che alla copertura del relativo onere si provveda mediante modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Ciprini 7.1 (*ex* 7.28), che è volta a consentire a entrambi i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 (lavoro autonomo), di usufruire del congedo parentale per un periodo massimo complessivo di undici mesi e provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Ciprini 7.2 (*ex* 7.27), che consente ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), di usufruire del trattamento economico, che sarebbe loro spettato per congedo parentale, per sostenere i costi documentati relativi ai servizi di cura del bambino. La proposta provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a

decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Ciprini 7.3 (*ex* 7.22), che concede una sospensione dei termini per il versamento di tributi e imposte in favore di lavoratori autonomi e iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa per oltre 60 giorni a causa di infortunio o malattia. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante puntuali modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

identici Pizzolante 7.4 e Palladino 7.5 (*ex* 7.11), che sono volte all'estensione alle società tra professionisti delle disposizioni fiscali relative all'esercizio in forma associata di arti e professioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Ciprini 7.6 (*ex* 7.26) e 7.7 (*ex* 7.21), che riconoscono il diritto all'indennità di malattia in favore degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della

quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Ciprini 7.8 (*ex* 7.24), che riconosce la contribuzione figurativa a carico dell'INPS per i periodi di malattia degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Palladino 7.01, che interviene in materia di delega al Governo per la riforma dei rapporti di lavoro eliminando il carattere sperimentale della introduzione di un compenso orario minimo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ciprini 7.02, che reca una delega al Governo per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante puntuali modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Airaudò 8.1 (*ex* 8.5), che è volta a modificare i limiti annui di deducibilità delle spese di cui all'articolo 8, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in

ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Rizzetto 8.2 (*ex* 8.6), che è volta ad includere tra le spese integralmente deducibili di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche quelle relative all'iscrizione a corsi accademici o universitari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dalla proposta emendativa;

Ciprini 8.3 (*ex* 8.15) e 8.4 (*ex* 8.16), che intervengono a vario titolo nella individuazione delle spese oggetto di integrale deducibilità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dalle proposte emendative;

Ciprini 8.5 (*ex* 8.18), che concede un credito di imposta del 20 per cento fino a un massimo della spesa di 20.000 euro ai professionisti che operano in forma singola o associata, prevedendo che alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provveda mediante puntuali modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Rizzetto 11.5, che prevede, tra l'altro, che le attività espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete siano considerati equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ciprini 12.1 (*ex* 12.4), che prevede che gli iscritti alla gestione separata, in caso di astensione dall'attività lavorativa, godano di una contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps per la durata del godimento della stessa, disponendo che alla copertura dei relativi oneri, quantifi-

cati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Mucci 12.2, che prevede l'erogazione dell'indennità di maternità per lavoratrici imprenditoriali autonome anche a prescindere dall'effettiva astensione lavorativa. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Ciprini 12.01 (*ex* 12.03), che estende al lavoratore autonomo l'erogazione dell'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza di genere, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ciprini 13.3 (*ex* 13.16), che prevede, per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, dei parametri di cui all'articolo 1, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di malattia e infortunio, prevedendo che alla copertura dell'onere, peraltro non quantificato, si provveda mediante modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Airaudò 13.4, che prevede, in caso di infortunio o malattia tale da impedire lo

svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 90 giorni, la disapplicazione degli studi di settore. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ciprini 13.5 (*ex* 13.17), che prevede che il versamento rateale dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 3 sia effettuato senza applicazione di interessi di legge o moratori. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ciprini 13.02 (*ex* 13.03), che prevede l'emanazione di decreti legislativi per l'estensione, agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), dei congedi spettanti ai familiari di disabili gravi, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Placido 16.6, Martelli 17.2 e Ciprini 19.01, che prevedono modalità di formazione permanente per impiegati in forme di lavoro agile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Dall'Osso 20.04, che è volto ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sul lavoro agile, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di salvaguardia prevista ad escludere che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 11.5, 12.1, 12.2, 13.3, 13.4, 13.5, 16.6 e 17.2 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04, 5.01, 7.01, 7.02, 12.01, 13.02, 19.01 e 20.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

##### **C. 3500-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 2 marzo la Commissione ha deliberato di richiedere al

Governo di trasmettere, entro il termine di cinque giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, in quanto la relazione tecnica, già predisposta dalla competente amministrazione, è tutt'ora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.**

**C. 4310 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 5, in materia di collaborazione interistituzionale per la sicurezza integrata e sicurezza urbana, evidenzia che le disposizioni definiscono un modello di *governance* integrato della sicurezza, con specifico riferimento alle aree urbane, caratterizzato da forme di cooperazione tra i soggetti responsabili dei diversi ambiti di amministrazione territoriale e funzionale interessati (Stato, Regioni e Province autonome, Comuni ed enti locali in generale). Sul punto non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le attività e gli interventi previsti in capo ai medesimi soggetti istituzionali vengano svolti senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e tenuto conto inoltre della natura ordinamentale e programmatica delle norme non considerate dalla stessa relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 6, concernente il comitato metropolitano, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica. Peraltro, al fine di confermare la neutralità della disposizione, sarebbe comunque necessario, a suo avviso, acquisire una valutazione, sia pure di massima, circa le eventuali ulteriori spese di funzionamento, menzionate dalla relazione tecnica, alle quali, secondo la medesima relazione si può provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili. Evidenzia inoltre che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti del Comitato. In proposito ritiene utile un chiarimento.

In merito all'articolo 7, recante ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte, prende preliminarmente atto che l'individuazione e la realizzazione di specifici obiettivi congiunti – nel quadro degli accordi e dei patti previsti dal decreto-legge in esame – hanno carattere facoltativo e, quindi, potranno essere effettuate qualora le amministrazioni interessate abbiano la disponibilità di risorse nel rispetto dei propri vincoli di bilancio. Ciò posto, rileva comunque che l'articolo in esame deroga all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Poiché a tale disposizione erano stati ascritti effetti finanziari positivi permanenti, per minori spese correnti, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti onerosi derivanti da tale deroga.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di divieto di accesso, evidenzia che le disposizioni sono corredate di una clausola di neutralità che assiste la previsione del decreto ministeriale volto al rafforza-

mento della cooperazione tra le Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alle funzioni attribuite ai competenti organi nell'ambito delle risorse disponibili.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.**

**Atto n. 384.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge n. 107 del 2015 – reca norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, che il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli 1 e 27, comma 1, recanti oggetto e finalità della valutazione

e della certificazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al carattere essenzialmente ricognitivo delle disposizioni rispetto alla vigente normativa e tenuto conto altresì della clausola di neutralità di cui all'articolo 27, comma 1.

Riguardo agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, rileva che molte delle disposizioni assumono in gran parte carattere ordinamentale e programmatico ovvero ricognitivo della legislazione vigente. Quanto alle strategie di miglioramento dell'apprendimento, prende atto delle stime fornite dalla relazione tecnica, volte a dimostrare la possibilità di attuare la disciplina in esame nei limiti dell'organico dell'autonomia. Poiché peraltro dette stime sono basate su valori medi calcolati su base nazionale, non ha osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto che detti valori siano idonei a tener conto anche di situazioni, riferite a singoli istituti o aree, che presentino condizioni significativamente divergenti rispetto a quelle, medie, assunte alla base della stima. In proposito andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo.

In merito all'articolo 3, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 4, concernente le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica che evidenziano i costi stimati della prova INVALSI per la lingua inglese. Ai fini della verifica di tali stime, appare peraltro necessario chiarire quale sia la base informativa (ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, ecc.) e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate.

In merito all'articolo 5, in materia di validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 6, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, evidenzia che le considerazioni della relazione tecnica sembrano più propriamente riferibili alle disposizioni dell'articolo 2, comma 2. In proposito – nel rinviare alla relativa scheda e prendendo atto di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 2, in merito alla neutralità del medesimo articolo 2, comma 2 – ribadisce l'opportunità di una valutazione del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo ai fini della quantificazione di valori medi su base nazionale, che potrebbero non riflettere specificità su base locale.

Con riferimento all'articolo 7, concernente le prove nazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica che evidenziano i costi stimati delle prove INVALSI. In merito a tali stime, ritiene peraltro necessario chiarire quale sia la base informativa (ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, ecc.) e gli altri parametri utilizzati per la quantificazione, ai fini di una verifica della stessa.

In merito all'articolo 8, in materia di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione di candidati privatisti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 9, in materia di svolgimento ed esito dell'esame di Stato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito agli articoli 10 e 11, in materia di attestazione delle competenze ed esami di idoneità nel primo ciclo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 12, in materia di valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 13, recante valutazione degli alunni in ospedale, non ha osservazioni da formulare, per i profili di

quantificazione, nel presupposto che le disposizioni non modifichino la vigente normativa e le relative prassi applicative. Sul punto ritiene necessario acquisire una conferma dal Governo.

Con riferimento agli articoli 14 e 27, comma 3, in materia di oggetto e finalità dell'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli adempimenti previsti siano realizzabili nell'ambito delle risorse già disponibili, come indicato dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 15, in materia di ammissione dei candidati interni, all'articolo 16, in materia di ammissione dei candidati esterni, e all'articolo 17, in materia di attribuzione del credito scolastico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 18, concernente commissione e sede di esame per le scuole secondarie di secondo grado, prende atto delle considerazioni riportate nella relazione tecnica. Evidenzia peraltro che il decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 prevede un numero di membri esterni «non superiore a tre» mentre la norma in esame fissa tale numero in tre docenti esterni per ogni commissione. Sarebbe utile, a suo avviso, una conferma che le disposizioni in esame risultino comunque conformi alle normative e alle prassi attualmente adottate.

Con riferimento all'articolo 19, in materia di prove di esame, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 18, concernente la commissione e le sedi di esame, nonché del carattere sostanzialmente ricognitivo della legislazione vigente, ritiene necessario acquisire una conferma che dall'attuazione dell'articolo in esame non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 20, in materia di esiti dell'esame, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni

riguardo ai dati ed ai parametri assunti alla base delle stime fornite. Considera pertanto necessario acquisire tali dati ai fini di una verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Rileva, inoltre, come dalla relazione tecnica non si evinca in modo univoco se tra i costi siano state considerate le spese per le dotazioni informatiche dei singoli istituti. In proposito ritiene utile un chiarimento.

Riguardo all'articolo 22, in materia di esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, in merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi riguardo alla neutralità della previsione del comma 4, riguardante la possibilità di avvalersi di personale esperto, nonché di quella del comma 9, relativa alla possibilità di predisporre «adattamenti» della prova d'esame.

In merito all'articolo 23, in materia di diploma finale e *curriculum* dello studente, e agli articoli da 24 a 26, recanti disposizioni varie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 27, comma 4, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria segnala che, sulla base dell'articolo 27 dello schema di decreto e come confermato dalla relazione tecnica, agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ricorda che il Fondo «La Buona scuola» (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 per un importo di 300 milioni di euro per il 2017, di 400 milioni di euro per il 2018, di 500 milioni di euro per il 2019 e di complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi, prevede per il triennio 2017-2019 stanziamenti pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il

2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. Il Fondo sembrerebbe pertanto recare le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento, tuttavia sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo. Infine, da un punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire le parole: «pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.**

**Atto n. 378.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.**

**Atto n. 379.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.**

**Atto n. 381.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.  
Atto n. 378.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII*

All' Ufficio Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo n. 378, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. **Verifica delle quantificazioni – Camera dei Deputati**

**Articoli da 5 a 7 e 11 - Procedure di certificazione per l'inclusione scolastica**

In merito al coordinamento tra le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 6 comma 2 del provvedimento in esame, si rappresenta quanto segue.

La normativa attuale prevede che le commissioni per l'accertamento dell'handicap, in caso di inclusione scolastica, sono composte da 4 medici, di cui n. 3 a carico delle AASSLL, già previste dall'art. 1, comma 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, n. 1 a carico dell'INPS già previsto dall'articolo 19, comma 17 della legge n. 111/2011 che partecipa a titolo gratuito e n. 2 professionisti, in particolare, un operatore sociale (legge 104/1992, art. 4) e un esperto dei casi da esaminare (legge 104/1992, art. 4), entrambi già a carico dell'ASL.

Il testo in esame introduce due peculiari elementi di novità che riguardano:

- la possibilità di nominare, nell'ambito del contingente di medici rappresentanti delle AASSLL, già fissato – come detto sopra – in numero 3 unità, uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria.
- la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica di cui all'articolo 1, comma 65 della Legge n. 107/2015.

In relazione all'abbreviazione dei tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici INPS, si precisa che il termine per la gestione ordinaria delle domande per l'accertamento della disabilità è già individuato in 30 giorni; infatti con la circolare INPS n. 131 del 28/12/2009 vengono chiariti gli aspetti organizzativi e vengono fornite le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 20 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 – Nuovo processo dell'Invalidità Civile.

**Articolo 15 – Formazione in servizio del personale della scuola**

Il piano di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della Legge n. 107/2015 mira a garantire l'acquisizione di ulteriori competenze da parte del personale ATA. Le tematiche che saranno trattate nei corsi di formazione dovranno tener conto della specificità di ogni profilo professionale, anche in relazione alla legge n. 107/2015. In particolare, sono previsti corsi che riguardano anche l'assistenza agli alunni con disabilità in coerenza con il Piano di formazione del personale ATA - A.S. 2016/2017- come esplicitato dalla nota MIUR del 22/12/2016 prot. 40587.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Tali attività sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, in particolare sui capitoli 2173 – 2174 – 2175 – 2164, pertanto la norma trova la sua necessaria copertura.

### Articolo 16 – Continuità didattica

La previsione contenuta nell'articolo in esame costituisce una mera facoltà da parte del dirigente scolastico di proporre ai docenti un ulteriore contratto a tempo determinato, ferma restando la disponibilità dei posti. Si conferma, pertanto, che l'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non si prevedono costituzioni di nuovi posti.

### Articolo 17 – Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

Ai componenti del suddetto Osservatorio non spetta alcun compenso, mentre per gli eventuali profili di spesa concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello stesso, si precisa che si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in particolare sul capitolo 1521, così denominato: *"interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dsa, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Progetto nuove tecnologie e disabilità, centri territoriali di supporto e per l'inclusione. Funzionamento degli osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione. Integrazione degli alunni stranieri"*-

### Articolo 18 istruzione domiciliare

La previsione normativa conferma la possibilità di svolgere istruzione domiciliare per gli alunni/studenti con certificazione di disabilità come percorso alternativo alla scuola in ospedale qualora vi sia l'impossibilità, certificata, alla frequenza.

### Articolo 21, commi 4 e 5 - Copertura finanziaria

Si conferma che il Fondo "La Buona scuola", istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Jacopo Greco

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0040587.22-12-2016



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Ai Direttori degli UU.SS.RR.  
LORO SEDI

Al Capo del Dipartimento per il  
sistema di Istruzione e formazione  
SEDE

Al Direttore generale delle  
risorse umane e finanziarie  
SEDE

**Oggetto:** Piano di formazione per il personale ATA - a.s. 2016-2017

### **1. Il Piano di formazione**

Il percorso di attuazione della riforma del sistema istruzione del nostro Paese richiede un investimento formativo consistente dedicato anche allo sviluppo professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola.

Queste figure professionali rappresentano spesso il primo punto di contatto a scuola, incidendo sull'immagine dell'istituto percepita agli occhi dei genitori e degli alunni che, quotidianamente, vi entrano in contatto.

La gestione dei laboratori e delle attività propedeutiche, parallele e successive connesse con la didattica da parte dei tecnici, l'accoglienza e il dialogo degli alunni e genitori con i collaboratori scolastici, il lavoro sempre più complesso della gestione dei dati e dei documenti (es. ricostruzioni di carriera) da parte dei collaboratori amministrativi e il ruolo cardine dei DSGA nei processi gestionali, amministrativi e contabili (es. rendicontazioni di finanziamenti) della scuola, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano la necessità di costruire un sistema organico per la valorizzazione di tale componente.

In questo contesto la formazione del personale ATA diventa una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Infatti, il piano di formazione mira a garantire l'acquisizione di competenze per contribuire ad un'organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, all'introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto territoriale.

## **2. Destinatari delle iniziative formative**

E' destinatario delle attività formative il personale dell'area:

- Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
- Area B - Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco e Infermiere
- Area A - Collaboratore scolastico.

## **3. Tipologie di iniziative formative**

Le iniziative formative dovranno essere suddivise in tre fasi fondamentali:

1. Incontri di formazione in presenza
2. Laboratori formativi dedicati
3. Redazione di un elaborato finale.

### *3.1 Incontri di formazione in presenza*

Gli incontri di formazione in presenza, per un ammontare complessivo di 12/14 ore, hanno l'obiettivo di trasmettere nuove competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire metodologie didattiche innovative e favorire l'interazione con i corsisti.

### *3.2 Laboratori formativi dedicati*

I laboratori formativi dedicati hanno una durata complessiva di 6 ore (eccetto che per la qualificazione area professionale B) e hanno la finalità di favorire lo scambio di esperienze non solamente tra i corsisti. L'obiettivo è infatti quello di stimolare la collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori.

### *3.3 Redazione di un elaborato finale*

Il personale ATA impegnato nella formazione avrà cura, nell'elaborato finale, di analizzare un argomento o un problema pratico con il coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta servizio.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

Di seguito è rappresentato lo schema delle tipologie di corsi, l'area professionale di riferimento e la durata, ripartita per le diverse fasi previste.

Tipo corso	Area professionale del personale	Durata dei corsi (in N. di ore)			
		1.Incontri formativi in presenza	2.Laboratori formativi dedicati	3.Redazione di un elaborato finale	TOTALE
Qualificazione	A	12	6	6	24
Qualificazione avanzata – secondo segmento	A	12	6	6	24
Qualificazione	B	14	16	6	36
Qualificazione avanzata – secondo segmento	B	12	6	6	24
Qualificazione avanzata – terzo - segmento	B	12	6	6	24
Sviluppo e potenziamento	D	12	6	6	24

L'organizzazione delle attività formative sarà affidata alle scuole-polo per la formazione di ciascuna rete d'ambito, già individuate tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministro n. 797/2016. In collaborazione con gli staff regionali per la formazione, le scuole-polo dovranno rilevare il fabbisogno delle varie istituzioni scolastiche appartenenti alla rete d'ambito e realizzare la formazione sulla base delle risorse finanziarie pari ad euro 2.300.000 (duemilionitrecentomila/00), previste dall'art. 25 del D.M. 663/2016.

Per le attività di coordinamento regionali, di co-progettazione, di monitoraggio e di rendicontazione, sarà disponibile una quota-parte del 3% del finanziamento, presso le scuole-polo per la formazione.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

Con successivo decreto della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie verranno assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella n.1 in allegato, secondo le modalità previste dal D.M. sopra citato.

#### **4. Tematiche dei corsi**

I temi su cui articolare i corsi di formazione, di seguito elencati, tengono conto della specificità di ogni profilo professionale, anche in relazione alla legge n.107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e dovranno garantire momenti di interazione con insegnanti e dirigenti scolastici.

Gli argomenti dei corsi per l'area A possono riguardare:

- l'accoglienza e la vigilanza e la comunicazione;
- l'assistenza agli alunni con disabilità;
- la partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso.

Gli argomenti dei corsi per l'area B (profilo amministrativo) possono riguardare:

- il servizio pubblico: dalla cultura dell'adempimento alla cultura del risultato;
- i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell'albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.);
- le procedure digitali sul SIDI;
- la gestione delle relazioni interne ed esterne;
- le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali.

Gli argomenti dei corsi per l'area B (profilo tecnico) possono riguardare:

- la funzionalità e la sicurezza dei laboratori;
- la gestione dei beni nei laboratori dell'istituzione scolastica;
- la gestione tecnica del sito web della scuola;
- il supporto tecnico all'attività didattica per la propria area di competenza;



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

- la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica ( PNSD, PTOF, etc.).

Per l'area B, dei profili di infermiere, guardarobiere e cuoco, dovranno essere realizzati percorsi formativi dedicati, in relazione alle diverse specificità dei profili.

Gli argomenti dei corsi per l'area D possono riguardare:

- autonomia scolastica: dalla cultura dell'adempimento alla cultura del risultato;
- la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;
- le relazioni sindacali;
- la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON;
- la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico ( [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it));
- la disciplina dell'accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);
- la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;
- il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il dirigente scolastico nell'ambito dei processi d'innovazione della scuola(organico dell'autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.);
- la gestione amministrativa del personale della scuola.

## **5. Formatori**

Le scuole polo per la formazione si avvarranno, per l'erogazione delle iniziative di formazione per il personale ATA, di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il corsista nell'acquisizione delle nuove competenze. I formatori, possono essere utilizzati sia per la fase di incontri formativi in presenza, sia per i laboratori formativi dedicati e verranno individuati attraverso avviso pubblico, sulla base dei seguenti requisiti, ritenuti essenziali:

- esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico;



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

- competenze digitali/amministrative;
- conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate;
- abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

#### **6. Certificazione individuale**

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione delle posizioni economiche.

#### **7. Modalità di rendicontazione**

Le rendicontazioni dei progetti verranno disciplinate con apposito decreto della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, così come previsto dall'art. 37 del decreto n. 663 del 1 settembre 2016.

Il monitoraggio delle attività verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 38 del citato D.M. 663/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da  
NOVELLI MARIA M.  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA/80185250588



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

TABELLA n.1

**RIPARTIZIONE FONDI**  
**Art. 25 del D.M. n. 663/2016**

REGIONE	FONDI IMPEGNO	DI CUI PER QUOTA REGIONALE
Abruzzo	€ 56.679,00	€ 1.701,00
Basilicata	€ 31.377,00	€ 941,00
Calabria	€ 106.539,00	€ 3.197,00
Campania	€ 248.412,00	€ 7.452,00
Emilia Romagna	€ 147.852,00	€ 4.437,00
Friuli Venezia Giulia	€ 48.227,00	€ 1.446,00
Lazio	€ 195.203,00	€ 5.860,00
Liguria	€ 53.843,00	€ 1.615,00
Lombardia	€ 341.732,00	€ 10.252,00
Marche	€ 68.717,00	€ 2.061,00
Molise	€ 15.630,00	€ 470,00
Piemonte	€ 163.385,00	€ 4.904,00
Puglia	€ 163.832,00	€ 4.914,00
Sardegna	€ 76.720,00	€ 2.303,00
Sicilia	€ 224.021,00	€ 6.721,00
Toscana	€ 138.926,00	€ 4.171,00
Umbria	€ 38.236,00	€ 1.148,00
Veneto	€ 180.669,00	€ 5.420,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.300.000,00</b>	<b>€ 69.013,00</b>

13663



Ministero  
dell'Economia e delle  
Finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 3 MAR. 2017

Finanze l-1495 Roma 3 MAR. 2017

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AI Ufficio legislativo economia  
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale E, p.c Ufficio coordinamento  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO Legislativo  
UFFICIO X Ufficio legislativo Finanze

Prot. Nr. 31813 /2017  
Rif. Prot. 31115/2017  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Gabinetto del Ministro  
SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 378, Schema di decreto legislativo recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180, 181 lett. c), della Legge 13 luglio 2015. n. 107 – Commissione Bilancio del Senato – Verifica delle quantificazioni documento n. 491 del 23 febbraio 2017

*DELLA CAMERA* E' stato esaminato il documento n. 491 del 23 febbraio 2017 con il quale il Servizio Bilancio del Senato ha provveduto alla verifica delle quantificazioni dello schema di provvedimento in oggetto indicato.

Al riguardo, il suddetto Servizio Bilancio ha chiesto una serie di chiarimenti per i quali si forniscono le necessarie specifiche e le conferme:

1) **Articoli da 5 a 7 ed 11 (Procedure di certificazione per l'inclusione scolastica)**

con specifico riferimento all'art. 6, comma 2, che prevede che le Commissioni mediche siano integrate da due nuove figure professionali e da un rappresentante dell'amministrazione scolastica, si chiede di chiarire il coordinamento tra tale articolo e l'art. 4 della Legge n. 104/1992 e di fornire ulteriori elementi a suffragio della neutralità finanziaria della norma, già asserita nell'articolo. Con riferimento all'art. 6, comma 2, si osserva che le integrazioni di personale specializzato previste (un terapeuta della riabilitazione ed un operatore sociale) sono in linea con la composizione delle commissioni mediche previste dall'art. 4 della Legge n. 104/92 che può includere un operatore

sociale ed un esperto. Con riferimento, poi, alle assicurazioni relative alla neutralità finanziaria si osserva che già prima dell'integrazione di personale le suddette commissioni non comportavano oneri, pertanto aggiunte di personale non possono mutarne la geometria finanziaria, in quanto non sarebbe sostenibile un differente trattamento tra le tipologie di componenti preesistenti e quelle nuove introdotte. Infine, per quanto concerne la posizione del rappresentante dell'Amministrazione scolastica si osserva che dalla stessa non deriveranno oneri, posto che trattasi di docenti ricompresi nel contingente dell'articolo 1, comma 65 della legge n. 107 del 2015 impiegati per progetti nazionali di potenziamento dell'offerta formativa, per i quali in ogni caso si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riferimento, **all'art. 7, comma 1**, per gli adempimenti delle Commissioni mediche, viene chiesta conferma della possibilità di concludere l'esame dei soggetti ammessi a visita entro i tempi stabiliti dalla disposizione di cui sopra. In proposito, si rinvia all'INPS in quanto soggetto competente alla definizione del procedimento collegato alla conclusione dell'accertamento sanitario;

2) **Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola)**

si chiede un chiarimento con riferimento ai fondi disponibili per assicurare la formazione anche al personale ATA, quantificati in relazione tecnica per 1,3 milioni di euro, specificando che tali risorse siano effettivamente disponibili e non impegnate per la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente e siano sufficienti per attuare il piano di formazione per il personale ATA, escludendo effetti onerosi. Al riguardo, si rappresenta che le suddette attività potranno svolgersi solo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico), ove non già finalizzati. Pertanto, si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla programmazione di eventuali ulteriori interventi che possano distrarre tali risorse dalla finalità in esame compromettendo, pertanto, la realizzabilità di tali attività di formazione;

3) **Articolo 17 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)**

si chiede di acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che l'Osservatorio svolga i propri compiti senza nuovi oneri, con riferimento soprattutto ai profili organizzativi e di funzionamento. In proposito, si rinvia al MIUR quale organo preposto all'istituzione dell'Osservatorio stesso e diretto referente delle attività e delle modalità di organizzazione e struttura del medesimo Osservatorio;

4) **Art. 18 (Istruzione domiciliare)**

si chiede di chiarire la portata normativa della disposizione dal momento che in ogni caso l'attività da questa richiamata è già disciplinata dall'art. 12 della Legge n. 104/1992. Al riguardo, si rinvia al competente Ministero dell'Istruzione della ricerca e dell'università;

5) **Articolo 21, commi 4 e 5 (copertura finanziaria)**

Al riguardo, per la copertura finanziaria, si conferma l'esistenza delle necessarie disponibilità sul Fondo "Buona Scuola" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 del 2015 per dare attuazione alla delega in esame nonché la capienza delle risorse residue per far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati per l'attuazione delle deleghe di cui alle lettere da b) a i) del comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII*

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107". – **verifica delle quantificazioni – Camera dei deputati 23 febbraio 2017**

**Articolo 4, comma 5**

L'articolo in esame prevede che le istituzioni scolastiche, che offrono percorsi di istruzione professionale siano dotate di un ufficio tecnico impegnato a sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento per le esigenze dell'innovazione tecnologica e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Come già evidenziato le attività sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili, in quanto non si tratta di una vera e propria struttura, ma di un organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto Scolastico, e per il tramite del suo coordinatore svolge diverse attività. L'Ufficio Tecnico, infatti, può essere composto dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore delegato, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dal Coordinatore dell'ufficio tecnico designato dal DS, dal Responsabile dei servizi di rete e del servizio informatico

Si ribadisce, pertanto, l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 5 - Assetto didattico**

Le attività di tutorato previste dalla norma sono svolte da docenti designati dal consiglio di classe, attraverso la redazione preliminare di un Progetto formativo individuale. I docenti coinvolti saranno retribuiti nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa, pertanto viene rimessa alla contrattazione integrativa di istituto l'individuazione delle risorse da destinare a tali attività.

Conseguentemente tali attività dovranno essere svolte necessariamente svolte nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 7 Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale**

Il rinvio al decreto interministeriale di cui al comma2, si rende necessario per coordinare la competenza degli altri attori istituzionali, ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IEFP).

La costituzione ed il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali rientrano tra le attività coperte dai finanziamenti già previsti a legislazione vigente per il funzionamento didattico – amministrativo delle istituzioni scolastiche. Del resto l'istituzione di reti di scuole risulta già regolamentata ai sensi dell'art. 7 DPR n. 275/1999, pertanto si ribadisce l'assenza di nuovi e maggiori oneri.

#### **Articolo 9 (dotazioni organiche)**

Per quanto concerne l'affidabilità della previsione di sostanziale invarianza del numero delle classi attive nell'istruzione professionale, si precisa quanto segue:

- Lo scenario demografico ipotizzato nella relazione tecnica, seppur debba essere aggiornato con i dati riferiti al Censimento 2011, non è un fattore determinante ai fini della quantificazione del numero di classi da attivare e delle relative dotazioni organiche. I dati demografici infatti sono stati inseriti nella RT soltanto al fine di fornire un elemento di contesto di carattere generale, privo tuttavia di un effettivo impatto sul calcolo della spesa. A tale ultimo fine appaiono rilevanti i dati concernenti la popolazione scolastica complessiva frequentante le classi attive nell'istruzione professionale, con riferimento all'ultimo quinquennio, e le iscrizioni alle prime classi dal 2012/2013 ad oggi.

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Numero complessivo studenti IP	521.253	530.168	542.125	535.417	528.073	nd
Percentuale complessiva alunni iscritti alle prime classi IP	22,4	20,10	19,21	18,6	17,12	
Numero complessivo iscritti alle prime classi IP	117.108	106.605	104.194	96.411	90.445	71.792

Dalla tabella sopra riportata, si evince che, a fronte di una sostanziale invarianza del numero dei frequentanti negli ultimi cinque anni, la percentuale delle iscrizioni al primo anno di corso subisce un drastico ridimensionamento. Ciò porterà necessariamente ad una diminuzione dei frequentanti nel prossimo quinquennio (2018/2023).

Si ritiene dunque opportuno evidenziare che l'esposizione logica contenuta nella relazione tecnica, dalla quale discende la quantificazione delle classi attive, delle dotazioni organiche ed il calcolo degli oneri, non si fonda sui dati relativi al censimento ISTAT ma sul numero effettivo delle iscrizioni agli istituti professionali. Conseguentemente la stima alla base della relazione tecnica può essere ritenuta assolutamente affidabile

Inoltre, per quanto concerne il calcolo dell'onere unitario medio, si conferma la previsione di collocare il personale nella fascia media 21 – 27 anni di anzianità di servizio, tenuto conto anche delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del nuovo assetto organizzativo. Infatti, si può ribadire che a regime, possiamo assumere che l'anzianità dei docenti impiegati sui nuovi posti si assesti ad un valore medio di 21 anni.

Ai fini della quantificazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, che sconta anche gli effetti indotti di maggiori entrate contributive e tributarie connesse alla spesa prevista, si fa rinvio al Ministero dell'economia e delle finanze.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si conferma che il Fondo "La Buona scuola", istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.

7 Mar 2017 11:44:36

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

1/4

13668



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO X

Roma, - 7 MAR. 2017

Prot. Nr. 33612/2017  
Rif. Prot. 17733/2017  
Allegati:  
Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo economia  
Ufficio coordinamento  
legislativo  
Gabinetto del Ministro  
SEDE

OGGETTO: A.G. 379 - Schema di decreto legislativo recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale". Dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

È stata esaminata la verifica delle quantificazioni al provvedimento in oggetto predisposta dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

**Art. 4 (Assetto Organizzativo).** La norma prevede, *ex plurimis*, l'istituzione di un ufficio tecnico impegnato a sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici. Tale previsione avviene senza ulteriori oneri di funzionamento, se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente.

Il Servizio Bilancio rileva che è necessario acquisire una conferma che gli uffici, con riguardo alle risorse finanziarie e strumentali, possano effettivamente essere istituiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si segnala che l'istituzione di un Ufficio tecnico non può comportare oneri aggiuntivi in termini di maggiori risorse rispetto a quelle già esistenti, atteso che si tratta per lo più di attività di coordinamento e gestione degli impianti. Si rinvia, in ogni

7 Mar 2017 11:44:36

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

2/4

caso, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli opportuni eventuali chiarimenti di maggior dettaglio.

**Art. 5 (Assetto didattico).** La norma disciplina l'assetto didattico ispirato al concetto della personalizzazione dell'apprendimento nell'istruzione professionale, che si concretizza in un monte orario di 264 e in un Progetto Formativo Individuale, predisposto dal Consiglio di classe che indica anche i docenti che assumono la funzione di tutor.

Il Servizio Bilancio chiede di chiarire se all'estensione obbligatoria di tale figura presso tutti gli istituti si possa provvedere esclusivamente nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si conferma che la funzione tutoriale è compensata con emolumenti tratti dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d e k del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007 e che, pertanto, la norma non appare suscettibile di generare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 6 (Strumenti per l'attuazione dell'autonomia).** La norma delinea gli strumenti a disposizione della scuola per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell'istruzione professionale.

Il Servizio Bilancio chiede conferma che la possibilità del ricorso a contratti d'opera da parte delle Istituzioni scolastiche per assicurare l'offerta dei servizi formativi possa avvenire sulla base delle risorse già esistenti.

Al riguardo, si rappresenta che il ricorso a contratti d'opera, già previsto dalla normativa, costituisce una *facoltà* per le istituzioni scolastiche che, pertanto, potranno ricorrervi solo nel limite delle risorse loro disponibili.

**Art. 7 (Rete Nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale).** La norma prevede, al comma 2, la costituzione di una Rete Nazionale delle scuole professionali, la cui disciplina specifica è delegata ad un apposito decreto interministeriale che sarà adottato avendo cura di non determinare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Il Servizio Bilancio evidenzia che mentre la R.T. prefigura la non onerosità del decreto ministeriale previsto dal comma 1, la norma non prevede esplicitamente tale invarianza.

7 Mar 2017 11:44:36

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

3/4

Al riguardo, si sottolinea come dall'articolato si evince che si tratta di mera norma organizzativa ed ordinamentale, dal momento che gli obiettivi prefissati riguardano, in sostanza, il corretto equilibrio e la corretta intersezione tra le varie istituzioni scolastiche interessate, circostanza già prevista a legislazione vigente. In altri termini, a risorse invariate, la Rete Nazionale delle scuole professionali non è altro che una modalità di organizzazione della leale collaborazione tra le P.A. interessate. In ogni caso, si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la richiesta di integrazione della norma testuale e della correlata relazione tecnica al fine di illustrare elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

**Art. 9 (Dotazioni organiche).** La norma prevede che le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'USR competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'art. 1, comma 64-65 della l. 107/15, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero degli studenti iscritti. La R.T. calcola, sulla base di determinati parametri, i nuovi fabbisogni di personale.

Il Servizio Bilancio presenta una serie di osservazioni critiche.

Al riguardo, con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine all'ipotesi demografica assunta a base del calcolo degli oneri posto che, come rileva il Servizio Bilancio, aggiornando le proiezioni sulla base dei dati disponibili all'anno 2011 della banca dati DEMO/ISTAT, i dati risulterebbero differenti con conseguenti maggiori oneri rispetto a quelli stimati in relazione tecnica, si rappresenta che tale dato non è un fattore determinante ai fini della quantificazione del numero di classi da attivare e delle relative dotazioni organiche. I dati demografici, infatti, sono stati inseriti in R.T. soltanto al fine di fornire un elemento di contesto di carattere generale, privo tuttavia di un effettivo impatto sul calcolo della spesa. A tale ultimo fine appaiono rilevanti i dati concernenti la popolazione scolastica complessiva frequentante le classi attive nell'istruzione professionale, con riferimento all'ultimo quinquennio e le iscrizioni alle prime classi dal 2012/2013 all'A.S. in corso. Dunque, l'esposizione logica contenuta nella R.T., dalla quale discende la quantificazione delle classi attive, delle dotazioni organiche ed il calcolo degli oneri, non si fonda sui dati relativi al censimento ISTAT ma sul numero effettivo delle iscrizioni agli istituti professionali.

7 Mar 2017 11:44:36

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

4/4

In ordine, invece, al calcolo dell'onere unitario medio, si conferma la previsione di collocare il personale nella fascia media 21-27 anni di anzianità di servizio, tenuto conto anche delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del nuovo assetto organizzativo, ribadendo che, a regime, si assume che l'anzianità dei docenti impiegati sui nuovi posti si assesti su tale valore medio. Si rinvia, in ogni caso, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Art. 12 (Copertura finanziaria).** La norma reca la copertura finanziaria.

Il Servizio Bilancio, in merito ai profili di copertura finanziaria, chiede rassicurazioni in merito all'esistenza delle disponibilità indicate in relazione all'autorizzazione di spesa richiamata a decorrere dal 2017

Al riguardo, si conferma l'esistenza delle necessarie disponibilità sul Fondo "Buona Scuola" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 del 2015 per dare attuazione alla delega in esame nonché la capienza delle risorse residue per far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati per l'attuazione delle deleghe di cui alle lettere da b) a i) del comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.

Il Ragioniere Generale dello Stato

